

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2137-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE DARÈ)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1967

Comunicata alla Presidenza il 9 dicembre 1967

Modifica alle norme relative al trattamento economico
dei capi operai del Ministero della difesa

ONOREVOLI SENATORI. — Gli operai della Difesa, a differenza degli altri operai dello Stato, hanno subito una grave sperequazione causata dal regime fascista, in quanto, soppressi nel 1923 i ruoli organici, furono mantenuti in servizio come « salariati non di ruolo » con contratto a termine.

Solo dopo ben 38 anni, con la legge 5 marzo 1961, n. 90, i salariati della Difesa riottennero il passaggio nel ruolo degli operai permanenti.

Tale situazione ha nociuto fortemente a tutta la categoria perchè oltre alla precarietà del rapporto di lavoro, non venivano effettuate promozioni o nomine a capo operaio se non in numero limitatissimo e tramite prova d'arte. Solo dal 1961 sono riprese le normali promozioni dei capi operai.

Da quanto sopra esposto, appare evidente che, mentre nelle altre Amministrazioni dello Stato gli operai venivano promossi regolarmente capi operai (e dalla loro promozione decorrevano gli scatti paga) alla Difesa tali promozioni hanno subito un arresto di quasi quaranta anni, con conseguente

perdita degli scatti stessi per tutto il periodo di interruzione.

Esiste inoltre un'altra sperequazione, in quanto attraverso la legge 2 aprile 1958, numero 362, vennero riconosciuti gli scatti paga ai capi operai al tempo in servizio alla Difesa, per cui allo stato attuale, la categoria dei capi operai ha due trattamenti economici diversi.

Il disegno di legge tende appunto a sanare la situazione eliminando le presenti sperequazioni.

Corre al relatore l'obbligo di informare che la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere contrario perchè all'onere comportato non verrebbe fatto fronte con una valida indicazione di copertura. Pare al relatore che a tale onere finanziario, di lieve entità, possa essere fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

La Commissione difesa del Senato, nell'esprimere il suo assenso al disegno di legge Angelilli, ne ha sollecitato l'approvazione da parte dell'Assemblea.

DARÈ, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale operaio del Ministero della difesa nominato capo operaio ai sensi dell'articolo 9, comma primo, della legge 5 marzo 1961, n. 90, il servizio prestato anteriormente a tale nomina è valutato agli effetti degli aumenti periodici della paga di cui all'articolo 1, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,

n. 19, con decorrenza dalla data di nomina secondo le modalità previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 362.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge a carico del bilancio dello Stato si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1608, relativo alle paghe e assegni fissi del personale operaio della Difesa, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1967 (Tabella n. 11) e corrispondente per gli anni successivi.